



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " L. NOSTRO / L. REPACI "

via Marconi, 77 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q

con sedi associate :

IST. MAGISTRALE "L. NOSTRO"–RCPM036017 - I.T.C. "L. REPACI "–RCTD036012

Dirigenza: Tel. 0965/499482 – Segreteria e Fax : Tel. 0965/794034 – Centralino: Tel. 0965/499481

e-mail RCIS03600Q@istruzione.it - www.nostrorepaci.it

Prot. N° 6116/A32

Villa San Giovanni, 11/10/2013

Circolare n° 26
Comunicazione n° 5

**Al personale docente e ATA
Alle Famiglie degli studenti
ATTI**

OGGETTO: *Art. 15 Legge del 12 novembre 2011 n. 183. norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.*

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la direttiva n° 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Vista la nota MIUR n. 1027 del 30/5/2012;

Vista la nota MIUR n. 3364 del 7/12/2012;

Vista l'individuazione dell'Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti Prot. N° 5743/C1 del 02/10/2013;

si forniscono alle SSSL le seguenti informazioni circa le principali novità previste dalla normativa in premessa indicata:

- dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011).

In sintesi questo significa che l'amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 16,00. Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non possono più essere emessi restano solo quelli in bollo.

L'esenzione da detta imposta di bollo, potrà essere applicata solo se il certificato è destinato ad un uso previsto dalla **Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni**, o nei casi previsti da altre norme speciali.

Il richiedente ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere indicata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l'evasione dell'imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata. L'Ufficio rilascerà la certificazione con la seguente dicitura ***“Il presente certificato è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000”***. L'esenzione per le imposte di bollo è prevista per il rilascio di pagelle, attestati e diplomi.

Con la suddetta disposizione si rende obbligatorio l'uso dell'***autocertificazione*** per dichiarare dati alla pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi.

- La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la **stessa validità** dei certificati che sostituisce.

- la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico **DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà**
- Per presentare, invece, un atto ad un *privato*, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo da € 16,00, obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd. "usi consentiti").

Gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad acquisire, d'ufficio, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, qualora siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, nonché dati, notizie e documenti che siano in possesso delle stesse, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In sintesi, la Pubblica Amministrazione ha due vie per conoscere stati e qualità del privato:

- Richiedere al privato l'autocertificazione degli stessi;
 - Reperire i dati direttamente dagli Enti che li possiedono.
- Gli organi della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
 - La mancata risposta alle richieste di controllo, entro 30 giorni, costituisce violazione dei doveri di ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale.
 - Per garantire un'adeguata organizzazione da parte dell'ente certificante, "le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un **ufficio responsabile** per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti".
 - Si possono "autocertificare":

A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. data e luogo di nascita;
2. residenza;
3. cittadinanza;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6. stato di famiglia;
7. esistenza in vita;
8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
9. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10. appartenenza a ordini professionali;
11. titolo di studio, esami sostenuti;
12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16. stato di disoccupazione;
17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
18. qualità di studente;
19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24. qualità di vivenza a carico;
25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
- b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

Ai fini di un'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, questa Istituzione scolastica ha individuato quale Ufficio responsabile l'Ufficio di Segreteria nella persona del Direttore SGA ed ha predisposto la modulistica necessaria per la redazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, che gli interessati potranno utilizzare. Tale modulistica, disponibile presso l'Ufficio, a breve sarà scaricabile dal sito www.nostrorepaci.it.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Maristella Spezzano)